

***Causa M. A. c. Italia – Quinta Sezione – sentenza 19 ottobre 2023 (ricorso n. 13110/18)***

**Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Sistemazione di persona migrante nell'*hotspot* di Lampedusa - Condizioni di permanenza disagiate sotto i profili dell'igiene e della sanità - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.**

**Privazione della libertà personale – Detenzione senza motivazioni comunicate all'interessato nell'*hotspot* di Lampedusa - Violazione dell'art. 5 CEDU e dell'art. 2 Prot. 4 - Sussiste.**

**Integra la violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione e 2 del Protocollo 4 la detenzione di un migrante in un centro di permanenza prodromico al rimpatrio, da parte delle autorità pubbliche, le quali lo costringano a condizioni logistiche ed igienico-sanitarie disagiate e lo privino della libertà personale.**

**Fatto.** Il caso riguarda un migrante giunto a Lampedusa, su un'imbarcazione di fortuna nel gennaio 2018. All'atto del suo sbarco, egli era stato associato all'*hotspot* dell'isola e aveva avanzato domanda di asilo, restando comunque recluso nell'*hotspot*.

La richiesta di asilo era stata respinta dalla commissione territoriale di Trapani ed egli aveva impugnato tale decisione al tribunale di Palermo.

Nel frattempo, egli aveva patito pessime condizioni igienico-sanitarie, anche in ragione di un incendio scoppiato nell'*hotspot* di Lampedusa l'8 marzo 2018, e aveva fatto istanza di essere trasferito ad altro sito di accoglienza. Era quindi stato portato per un periodo a Torino, salvo poi essere riportato a Lampedusa, per esservi recluso per ulteriori due mesi.

La presentazione del ricorso alla Corte EDU era pertanto basata sulla lamentata violazione degli artt. 3 e 5 CEDU e sull'art. 2, Prot. 4 (libertà di circolazione).

**Diritto.** La Quinta Sezione – in composizione ristretta – ravvisa all'unanimità la violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo provata – anche sulla base di relazioni e rapporti del Garante delle persone private della libertà personale e dell'associazione *L'altro diritto* - che le condizioni di igiene e sanità nel centro di prima accoglienza di Lampedusa erano molto degradate. La sentenza si rifà al precedente *J. A. c. Italia* del 30 marzo 2023 (in questo *Quaderno*).

Analogamente, la Corte EDU ravvisa la violazione dell'art. 5, commi 1 e 2, CEDU nonché dell'art. 2 del Protocollo 4, poiché il trattenimento presso l'*hotspot* si era rivelato una privazione della libertà personale priva di una base giuridica motivata e a lui resa nota (v. nn. 20-25 della sentenza).

La Corte EDU – pertanto - assegna al ricorrente 5.000 euro per danni morali e di 4.000 euro per le spese di giudizio.